



Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino

A.C. 2236-2618-B

Dossier n° 241 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
22 novembre 2016

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2236-2618-B
Titolo:	Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino
Iniziativa:	Parlamentare

Contenuto

Il provvedimento in esame è esaminato dalla Camera in terza lettura, limitatamente alle tre modifiche apportate dal Senato agli articoli 2, 7 e 74.

Si riportano, pertanto, gli approfondimenti relativi alle sole modifiche introdotte, rinviando, per un approfondimento degli altri articoli non modificati, al [seguito dossier](#).

Le prime due modifiche, conseguenti al parere espresso dalla 14 Commissione Politiche dell'Unione europea, attengono ad alcuni riferimenti di normativa europea richiamati nel provvedimento.

In particolare, all'**articolo 2**, che definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, si inserisce l'espresso richiamo al **regolamento delegato (UE) n.2016/1149** della Commissione del 15 aprile 2016 e al **regolamento di esecuzione (UE) 2016/115**, emanato dalla Commissione in pari data.

Il **Reg. n. 1149 del 2016** integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i **programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo**. In particolare, i programmi possono avere riguardo:

- all'**informazione dei consumatori** negli Stati membri con riferimento al consumo responsabile di vino e al rischio legato al consumo nocivo di alcol nonché al regime dell'Unione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette per quanto riguarda la qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del vino dovute al suo particolare ambiente geografico o alla sua origine;
- alla **promozione** dei vini dell'Unione sui mercati dei paesi terzi;
- alla **ristrutturazione e riconversione dei vigneti** (non sono ammissibili i costi delle azioni che riguardino la normale gestione del vigneto, la protezione contro i danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine, la costruzione di frangivento e muri di protezione, le strade carrozzabili ed elevatori e l'acquisto di veicoli agricoli);
- alla **vendemmia verde**, intendendosi con ciò la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione, riducendo a zero la resa della relativa superficie;
- al sostegno a favore della costituzione di **fondi di mutualizzazione** che offrono assistenza ai produttori che desiderano assicurarsi contro il rischio di fluttuazioni del mercato;
- al sostegno per l'**assicurazione del raccolto**;
- al sostegno per investimenti materiali o immateriali in **impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole** nonché in strutture e strumenti di commercializzazione;
- al sostegno per gli investimenti materiali o immateriali destinati allo sviluppo di **nuovi prodotti**, trattamenti e tecnologie;
- al sostegno per la **distillazione** volontaria o obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione effettuata;

Gli Stati membri:

- introducono nei programmi nazionali di sostegno criteri di demarcazione chiari per garantire che non sia concesso uno dei sostegni richiamati per operazioni o azioni finanziate nell'ambito di qualsiasi altro strumento dell'Unione;
- stabiliscono norme che definiscono le operazioni ammissibili di ristrutturazione, riconversione e vendemmia verde, nonché i rispettivi costi ammissibili.

Il livello massimo del sostegno si basa sui normali tassi di mercato. Sono ammessi, purché il

programma di sostegno lo preveda, i contributi in natura sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente.

Il [Reg. \(CE\) 15 aprile 2016, n. 2016/1150](#), a sua volta richiamato dall'articolo 2, reca anche esso modalità di applicazione del [regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.

Esso stabilisce:

- la procedura per la presentazione e la modifica dei programmi di sostegno;
- le relazioni e le valutazioni finali;
- nonché disposizioni in materia di controllo.

La **seconda modifica** è stata inserita **all'articolo 7**, il quale detta norme per la salvaguardia dei **vigneti eroici o storici** ed è volta a specificare, al comma 3, lettera d) che il riferimento al [regolamento \(CE\) n. 555/2008](#), in materia di programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, debba essere esteso anche alle **successive modificazioni** intervenute. La modifica intende, quindi, richiamare implicitamente le disposizioni europee prima descritte (reg. delegato 2016/1149 e reg. di esecuzione 2016/1150 che hanno sostituito il [reg. n. 555/2008](#)).

La **terza modifica** intervenuta riguarda **l'articolo 74** dove è stato **sostituito l'intero comma 7**.

Il comma in esame è stato modificato in modo da premettere la clausola "**salvo che il fatto costituisca reato**" a tutte le fattispecie di illecito configurate nel comma in esame e che, nello specifico, fanno riferimento a:

- la contraffazione o l'alterazione di contrassegni sulle bottiglie dei vini DOCG e DOC o l'acquisto, la detenzione, la cessione ad altri o l'uso di contrassegni alterati o contraffatti.

In tal caso, nel testo Camera era previsto l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 468 e 469 del codice penale e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 e 100.000 euro. Il Senato ha lasciato la sola sanzione amministrativa, premettendovi la clausola indicata in premessa;

- la contraffazione o l'alterazione dei codici di identificazione alternativi ai contrassegni (sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT) o l'acquisizione, la detenzione o la cessione ad altri o l'uso di predetti codici alterati o contraffatti (in tali casi si fa salvo anche quanto previsto dal comma 8 che sanziona l'omesso utilizzo dei contrassegni).

Anche in tal caso il testo Camera prevedeva la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da 200 a 2.000 euro nonché la sanzione amministrativa da 30.000 a 100.000 euro. Il Senato ha soppresso il riferimento alla pena, premettendovi la clausola indicata in premessa;

- l'utilizzazione su più recipienti del medesimo codice di identificazione telematico di controllo e di tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e a IGT.

Il testo Camera prevedeva la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 200 a 2.000 euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 100.000 euro. Il Senato ha lasciato le sole sanzioni amministrative, premettendovi la clausola indicata in premessa;

- l'utilizzazione di un codice di identificazione telematico di controllo e di tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e a IGT rilasciato da un soggetto non autorizzato. Anche in tal caso il testo approvato dalla Camera prevedeva la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 200 a 2.000 euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000. Il Senato ha lasciato le sole sanzioni amministrative, premettendovi la clausola inserita in premessa.

Tali modifiche sono state richieste dalla Commissione Giustizia del Senato nel parere approvato sul provvedimento. La Commissione ha ritenuto che la previsione per la stessa fattispecie di sanzioni penali e di sanzioni amministrative possa violare il principio del *ne bis in idem sostanziale*. Ha chiesto, quindi, di riformulare le previsioni contenute nei quattro periodi del comma 7 dell'articolo 74 nel senso di prevedere, per ciascuna delle fattispecie illecite ivi contenute, l'applicazione o della sanzione amministrativa o della sanzione penale, riformulando il testo in modo da prevedere la sola sanzione amministrativa pecuniaria, accompagnata dall'introduzione della clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca reato".

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La produzione e commercializzazione del vino può essere considerata in prima analisi parte della materia "**agricoltura**" rientrante nell'ambito della potestà legislativa residuale delle regioni; al contempo peraltro viene in rilievo la potestà legislativa statale che trova il suo fondamento, oltre che in ragione della rilevanza internazionale ed europea della normativa, nelle materie connesse alla **tutela della concorrenza** (art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione) ed all'**ordinamento civile e penale** (art. 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione), che include la disciplina del sistema sanzionatorio.

Si ricorda inoltre che nelle materie legate al **commercio con l'estero, alla tutela della salute e all'alimentazione**, che rivestono trasversalmente la disciplina vitivinicola, viiene in rilievo la competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni.

In ogni caso, nell'ambito di tale intreccio di competenze, l'intervento statale deve essere declinato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, sulla base dell'applicazione del principio di prevalenza tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che si sostanzia in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale.